



2024/1432

23.5.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1432 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2024

che costituisce il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per il partenariato europeo per la blockchain e l'infrastruttura europea di servizi blockchain (EUROPEUM-EDIC)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2022/2481 conferisce alla Commissione il potere di costituire consorzi per un'infrastruttura digitale europea (in prosieguo «EDIC»).
- (2) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481, il 14 giugno 2023 il Belgio, l'Italia, il Portogallo, la Croazia e la Slovenia hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione del consorzio per un'infrastruttura digitale europea per il partenariato europeo per la blockchain e l'infrastruttura europea di servizi blockchain (EUROPEUM-EDIC). Il Lussemburgo, la Romania, la Grecia e Cipro hanno aderito al gruppo di Stati membri che hanno presentato tale domanda rispettivamente il 7 settembre 2023, il 30 ottobre 2023, il 31 gennaio 2024 e il 5 aprile 2024.
- (3) In qualità di Stato membro ospitante, il Belgio ha presentato una dichiarazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481 con cui riconosce EUROPEUM-EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽²⁾ e quale organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ⁽³⁾, a decorrere dal giorno della sua costituzione.
- (4) La Commissione ha valutato la domanda a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della decisione (UE) 2022/2481. Essa ha concluso che la domanda contiene tutti gli elementi richiesti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481. Tenendo conto degli obiettivi generali del programma strategico per il decennio digitale, in particolare del contributo dell'EDIC proposto allo sviluppo di un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali interoperabili, e delle considerazioni pratiche relative all'attuazione del progetto multinazionale, in particolare per quanto riguarda la capacità tecnica, finanziaria e amministrativa dell'EDIC proposto, la Commissione ha concluso che l'EDIC soddisfa tutti i requisiti specifici di cui agli articoli da 13 a 21 della decisione (UE) 2022/2481.
- (5) Conformemente allo statuto, l'EDIC dovrebbe istituire e gestire l'infrastruttura europea di servizi blockchain per fornire servizi transfrontalieri a livello di Unione, in particolare servizi pubblici. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione transfrontaliera tra le autorità pubbliche in materia di tecnologie decentrate e facilitare l'interoperabilità delle soluzioni basate su tali tecnologie decentrate.
- (6) Secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, della decisione (UE) 2022/2481, per la costituzione di EUROPEUM-EDIC è stato consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, della stessa decisione, il quale ha espresso parere favorevole in data 6 maggio 2024.

⁽¹⁾ GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj>).

- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dalla presente decisione, ossia l'avvio delle attività di EUROPEUM-EDIC, data l'urgenza di garantire una transizione ordinata dalle attuali modalità di attuazione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione di EUROPEUM-EDIC

1. È costituito il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per il partenariato europeo per la blockchain e l'infrastruttura europea di servizi blockchain (EUROPEUM-EDIC).
2. EUROPEUM-EDIC è dotato di personalità giuridica e gode, in ciascuno degli Stati membri, della massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato membro. In particolare, il consorzio può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e diritti di proprietà intellettuale, stipulare contratti e stare in giudizio.
3. Gli elementi essenziali dello statuto di EUROPEUM-EDIC, concordato tra i suoi membri, sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI EUROPEUM-EDIC

1) **Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2022/2481:**

Articolo 2

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

[...]

- (1) La denominazione dell'EDIC di cui al paragrafo 1 è «EUROPEUM», in prosieguo EUROPEUM-EDIC.
- (2) EUROPEUM-EDIC ha la sua sede legale a Bruxelles, Belgio.

2) **Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481:**

Articolo 34

Durata

EUROPEUM-EDIC esiste fino allo scioglimento in conformità all'articolo 35.

Articolo 35

Scioglimento

- 1) Lo scioglimento di EUROPEUM-EDIC è deciso dall'assemblea dei membri in conformità all'articolo 11, paragrafo 11, lettera c), del presente statuto.
- 2) La decisione di scioglimento è notificata da EUROPEUM-EDIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione.
- 3) Gli attivi rimanenti dopo l'estinzione dei debiti di EUROPEUM-EDIC sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad EUROPEUM-EDIC specificati all'articolo 10 del presente statuto.
- 4) EUROPEUM-EDIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.
- 5) EUROPEUM-EDIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- 6) Lo scioglimento di EUROPEUM-EDIC non preclude il trasferimento delle attività di EUROPEUM-EDIC a una nuova entità giuridica. Tale trasferimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dall'assemblea dei membri e d'intesa con la Commissione europea.

3) **Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE) 2022/2481:**

Articolo 25

Responsabilità e assicurazioni

- 1) EUROPEUM-EDIC è responsabile dei propri debiti.
- 2) La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'EDIC è limitata ai rispettivi contributi all'EDIC, specificati nell'allegato III.
- 3) L'Unione non è responsabile dei debiti di EUROPEUM-EDIC.
- 4) EUROPEUM-EDIC sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.

4) **Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera i), della decisione (UE) 2022/2481:**

Articolo 23

Esenzioni da imposte e accise

- 1) Le esenzioni dall'IVA basate sull'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e sull'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in conformità all'articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da EUROPEUM-EDIC destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte di EUROPEUM-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche di EUROPEUM-EDIC in linea con le sue attività. EUROPEUM-EDIC soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni per ottenere il riconoscimento come organismo internazionale ai fini dell'applicazione dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, stabilite all'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
- 2) Le esenzioni dall'IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l'importo di 300 EUR al netto dell'imposta.
- 3) Le esenzioni dalle accise basate sull'articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da EUROPEUM-EDIC e destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte di EUROPEUM-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per attività non economiche di EUROPEUM-EDIC in linea con le sue attività e il loro valore superi l'importo di 300 EUR al netto dell'imposta.